



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**17/2013**

**FEBBRAIO/3/2013 (\*)**

*6 Febbraio 2013*

**EQUITALIA, CON LA DIRETTIVA N.  
2/2013 DELL'11 GENNAIO 2013,  
FORNISCE LE PRIME INDICAZIONI  
SUL PROCEDIMENTO DI  
ANNULLAMENTO AUTOMATICO  
DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E  
DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI O  
AVVISI DI ADDEBITO INPS,  
INTRODOTTO DALL'ART.1 COMMI  
DA 537 A 543 DELLA "LEGGE DI  
STABILITA' 2013".**

Come noto la normativa dettata dall'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge 228/2012, ha stabilito che, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2013) ***i soggetti incaricati della riscossione coattiva devono sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate nel caso in cui pervenga una dichiarazione dal debitore attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.***

Ciò nell'ottica del miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione.

E' evidente che la suddetta novella normativa va a rafforzare la tutela dei debitori raggiunti da cartelle di pagamento sbagliate. Gli uffici di Equitalia devono sospendere immediatamente ogni azione di recupero di somme che il contribuente dichiara essere non dovute. Sarà poi l'ente creditore a dover verificare il buon diritto o meno del debitore.

***In breve con l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni normative ciò che prima era una procedura amministrativa interna alla società che gestisce la riscossione ha oggi valenza normativa.***

Orbene con la direttiva di gruppo n. 2/2013 dell'11 gennaio 2013, la Direzione centrale strategie di riscossione di Equitalia S.p.A., fornisce i primi chiarimenti operativi riguardo alle previsioni della legge di stabilità 2013 in materia di sospensione di atti illegittimi o errati, invitando i propri uffici periferici a rispettare scrupolosamente il calendario dei termini fissati dalla legge in maniera serrata, considerata anche la retroattività delle disposizioni contenute nella legge di stabilità.

***Appare quindi opportuno operare una breve disamina della procedura e dei relativi termini di attuazione, prescritti dai commi 537 a 543 dell'art.1 della Legge 228/2012.***

## ATTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI SOSPENSIONE

Gli atti per i quali il contribuente, mediante la presentazione di una semplice istanza di autotutela, può chiedere la sospensione sono quelli interessati:

- ***da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;***
- ***da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;***
- ***da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;***
- ***da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;***
- ***da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;***
- ***da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.***

## PROCEDURA DI SOSPENSIONE

Per ciò che concerne la procedura, il comma 537 sancisce che **gli agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare sulla base di una dichiarazione presentata dal debitore** ove viene dimostrato su base documentale che il credito iscritto a ruolo è stato interessato:

- ***da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo***
- ***da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore***
- ***da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore***
- ***da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte***
- ***da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore***
- ***da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso***

**PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE**  
**(art.1 comma 538)**

Viene previsto che **entro novanta giorni dalla notifica**, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, **il contribuente può presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione** (in pratica, si tratta di una istanza di autotutela, il cui fac simile è allegato alla presente), anche con modalità telematiche, ***con la quale dimostrare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da una delle situazioni di cui sopra.***

Relativamente a questo punto la direttiva in esame chiarisce che **le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili. Pertanto, secondo Equitalia il suddetto termine viene ad avere natura perentoria.**

***Nel caso di istanze incomplete, l'ufficio periferico che l'ha ricevuta dovrà contattare il debitore utilizzando il recapito valorizzato nel corpo dell'istanza ed invitarlo alla relativa integrazione.***

**TERMINI DELLA PROCEDURA D'ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE  
(art.1 comma 539-540)**

**Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione,** di cui al comma 538, ***il concessionario per la riscossione trasmetterà all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata*** al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

**Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni** l'ente creditore sarà **tenuto**, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a:

- ***confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio;***

➤ ***ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.***

***Se l'ente creditore non invierà la suddetta comunicazione o non trasmetterà i conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, i debiti sono annullati di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.***

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

### **SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA (art.1 commi 541 -543)**

Per evitare abusi, viene previsto che, ferma restando la responsabilità penale, ***nel caso in cui il contribuente produce documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.***

A tale proposito, Equitalia ricorda che l'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, procederà ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'art. 331 del c.p.p.

***L'irrogazione della suddetta sanzione amministrativa***, che non viene ad avere natura tributaria e quindi risulta regolata dalla legge 689/81, ***non compete, ovviamente, all'Agente della riscossione.***

Inoltre, viene introdotta anche una **disciplina transitoria: *le nuove disposizioni si applicheranno anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della legge*** (fissata al 1° gennaio 2013).

L'ente creditore, a tale proposito, invierà la comunicazione e provvederà agli adempimenti di cui sopra, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le pendenze sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

**A Equitalia ..... SpA**  
Agente della riscossione per la provincia di .....

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov. .... il ...../...../.....  
codice fiscale ..... residente in .....  
prov. .... indirizzo ..... n. .... C.A.P. ....  
tel. .... fax ..... e-mail/P.E.C. ....

- in proprio
- in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta:  
..... codice fiscale/partita iva .....

con sede legale in ..... prov. ....  
indirizzo ..... n. .... C.A.P. ....  
tel. .... fax ..... e-mail/P.E.C. ....

consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi da 537 a 544 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che l'atto/gli atti sotto indicato/i:

Tipo atto	Numero atto	Data di notifica

(indicare nella colonna "Tipo atto" la tipologia di atto ricevuto dall'Agente della riscossione, quale ad esempio la/e cartella/e di pagamento, l'avviso di intimazione, il preavviso o la comunicazione di fermo amministrativo o di ipoteca, l'atto di pignoramento, etc.)

**E' / SONO STATO / I INTERESSATO / I DA**

- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore  
.....  
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)
- sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore  
.....  
(indicare l'ente creditore che ha emesso il provvedimento)
- sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in giudizio al quale l'agente della riscossione non ha preso parte  
.....  
(indicare l'autorità giudiziaria che emesso il provvedimento di sospensione o la sentenza di annullamento)



- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo che origina l'atto sopra indicato, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di documentazione falsa e della sanzione amministrativa prevista, in tale caso, dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 228/2012

**ALLEGA COPIA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

- n..... provvedimento/i di sgravio emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione amministrativa emesso dall'ente creditore
- n..... provvedimento/i di sospensione giudiziale
- n..... sentenza/e di annullamento emessa/e dall'autorità giudiziaria
- n..... ricevuta/e del versamento effettuato
- n. .... (altro, specificare) .....

**ATTENZIONE**

La presente comunicazione (il cui fac-simile è reperibile anche sul sito internet [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it)) deve essere compilata e inviata, **allegando copia della relativa documentazione**, al seguente n. di fax ....., oppure all'indirizzo di posta elettronica ..... oppure tramite posta all'indirizzo della sede provinciale competente ovvero presentata allo sportello. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto allo sportello ovvero sottoscritta e presentata o inviata unitamente, per le persone fisiche, a copia del documento di identità del sottoscrittore e, per le persone giuridiche, a copia del documento di identità del Legale Rappresentante accompagnata dalla relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

**DELEGA ALLA PRESENTAZIONE**

(riquadro da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dall'interessato)

Io sottoscritto/a .....

- in proprio
- in qualità di rappresentante legale/ titolare della società/ditta .....

delego il /la Sig./Sig.ra ..... a presentare, a mio nome e conto, la presente comunicazione.

*N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato*

Firma del delegante

.....

**Luogo** ..... **Data** ...../...../..... **Firma dell'interessato** ..... **X**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)*

L'interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all'istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a fornirle comporta l'impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall'interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione. I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori o ad altre Pubbliche Amministrazioni/Gestori di pubblici servizi di volta in volta interessati per le necessarie verifiche. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs. n. 196/03 potranno essere rivolte al Titolare del Trattamento Equitalia \_\_\_\_\_ S.p.A., secondo quanto previsto nell'informativa riportata sul sito della Società area "Privacy Policy" o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.

**Luogo** ..... **Data** ...../...../..... **Firma dell'interessato** ..... **X**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**